

(N. 1151)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GATTI CAPORASO Elena, PIERACCINI, FORMICA, ARNONE, BANFI, BARDI, BLOISE, CAVEZZALI, CIPELLINI, CODIGNOLA, FOSSA, MANCINI, MINNOCCI, ALBANESE, ALBERTINI, AVEZZANO COMES, BERMANI, CALEFFI, CASTELLACCIO, CATELLANI, CELIDONIO, DARE', DE MATTEIS, FENOALTEA, FERRONI, FERRI, JANNUZZI, LUCCHI, PAUSELLI, RIGHETTI, ROSSI DORIA, SEGRETO, TOLLOY, TORTORA, VIGLIANESI, VIGNOLA e ZUCCALA'

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1970

Disposizioni sullo stato delle persone e l'ordinamento della famiglia

ONOREVOLI SENATORI. — Presentare oggi una riforma del diritto di famiglia è facile e difficile allo stesso tempo. È facile perchè il discorso è ormai avviato da tempo ed alcuni punti fermi sono ormai condivisi da una larghissima maggioranza dello schieramento politico. Il presente disegno di legge dà atto di una tale situazione e in diverse parti riprende testualmente altre proposte che già pendono davanti alle Camere. C'è però, proprio per questo, una particolare difficoltà derivante dalla necessità di distinguere, al di là dei consensi acquisiti, le scelte di valore spesso diverse che si nascondono dietro indirizzi di riforma apparentemente comuni; e c'è, di conseguenza, l'esigenza di impostare il proprio disegno di riforma sulla base di scelte chiare, capaci di introdursi nel dibattito in corso e di alimentarlo con un apporto coerente e saldamente motivato.

Il disegno di legge che vi sottoponiamo supera — ci sembra — queste difficoltà;

non certo per merito personale dei firmatari, ma per la sua rispondenza all'impegno e agli indirizzi sul problema del Partito socialista italiano, le cui scelte, maturate nel corso dell'esperienza repubblicana e formulate nei programmi elettorali del 1963 e del 1968, hanno la validità e la coerenza necessarie per imporsi all'attenzione del Paese e del Parlamento.

L'impegno dei socialisti per il rinnovamento della famiglia si manifestò, del resto, sin dalla Assemblea costituente, dove essi aderirono con piena convinzione ai nuovi principi che si andavano formulando: parità dei coniugi, prevalenza, fra tutti, dell'interesse della prole, tutela la più ampia dei figli nati fuori del matrimonio.

Sono questi i principi ai quali si richiamano oggi tutti coloro che propongono una riforma della materia. Ma certo la loro sola affermazione non basta al rinnovamento che è ormai necessario. Sia perchè, già in astrat-

to, essi si prestano a interpretazioni diverse, sia e soprattutto perchè l'esperienza post-repubblicana impone di guardarli con occhi nuovi rispetto al tempo in cui furono scritti; impone di confrontarli con una società che ha camminato forse ancor più rapidamente di quanto ci si aspettasse e che — presentando oggi i caratteri tipici delle società industriali avanzate — è certo molto diversa da quella prevalentemente agricola presente ai costituenti nell'immediato dopoguerra.

Lo sforzo che si è fatto con questo disegno di legge è stato appunto quello di ispirarsi alla rapida evoluzione intervenuta nella nostra società e di dar forma così alle esigenze più vive che essa ha manifestato e agli indirizzi che viene profilando per il futuro. Esso nasce, perciò, dalla consapevolezza che la parità coniugale trova la sua matrice non solo nella Costituzione, ma anche e soprattutto nell'inserimento acquisito della donna nella vita professionale, nella fabbrica, nell'insegnamento, nelle mansioni pubbliche; dalla consapevolezza che la necessaria parificazione dei figli, di tutti i figli, sotto un'unica ed ampliata tutela trova a sua volta una matrice nuova nella sensibilità accresciuta della società verso i problemi della crescita equilibrata e dell'educazione dei minori; dalla consapevolezza, infine, che il prioritario ricorso alla concorde responsabilità dei coniugi per l'indirizzo e la vita stessa della famiglia si lega ai fermenti più vivi del nostro tempo, il quale rifiuta la responsabilità derivante da imposizioni esterne e sempre più la vuole connessa al potere di scegliere, liberamente, del proprio destino.

Due sono i cardini sui quali è impostato il presente disegno di legge:

1) adozione di un concetto di famiglia, alieno da ogni suggestione comunitaria di stampo inesorabilmente paternalistico e autoritario, e fondato invece sulla responsabilità dei coniugi, sulla premessa che rimettere a loro, alle loro scelte e al perdurare dei loro sentimenti, la vita familiare non significa affidarsi all'arbitrio, ma sollecitare la loro responsabilità;

2) prioritario riguardo alle esigenze della prole, che divengono il presupposto pressochè esclusivo per legittimare interventi esterni nella vita familiare, senza discriminazione alcuna nei confronti dei nati fuori del matrimonio, sulla premessa che l'inserimento di questi nella famiglia è lo strumento migliore per adempiere agli obblighi verso di loro e che, in ogni caso, loro stessi sono — piaccia o non piaccia — « famiglia ».

Nel corso di questa relazione ci limiteremo ad illustrare in qual modo tali premesse informano le soluzioni adottate sui vari problemi. Per il resto, riteniamo lecito rinviare senz'altro alla lettura del testo.

Disposizioni generali. — Il disegno di legge si apre con disposizioni generali che vanno al di là del diritto di famiglia ed investono lo stato delle persone, per aspetti peraltro particolarmente connessi alla famiglia.

Si prevede la modifica della legge sulla *cittadinanza*, al fine di evitare che la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che sposa lo straniero, ovvero da parte della donna straniera che aveva sposato un italiano, avvenga sulla base di presupposti automatici, anzichè di una dichiarazione di volontà dell'interessata. I motivi di tale modifica, rispondente fra l'altro a criteri che stanno diventando diritto comune dei Paesi europei, sono ampiamente illustrati nella relazione al disegno di legge n. 555 del senatore Banfi ed altri, che riforma l'intera legge della cittadinanza e dal quale sono tratte le disposizioni qui proposte.

Di portata più ampia è la nuova disciplina dell'*età*. Con l'articolo 1 si porta a diciotto anni la maggiore età e di conseguenza viene portata a sedici l'età per la capacità lavorativa e l'emancipazione. Con questo non si contraddice all'istanza di fondo intesa a sollecitare la responsabilità dei soggetti disciplinati. Si prende atto, al contrario, di una maturazione sociale ormai intervenuta che quella sollecitazione consente di rivolgere, con ferma e fiduciosa convinzione, ai giovani di diciotto anni; ai giovani, cioè, che a quell'età sono oggi consapevoli dei problemi della società in cui vivono, o per essere in-

seriti da tempo nelle strutture produttive, o per avviarsi entro quelle istituzioni universitarie delle quali essi stessi stanno provocando le profonde e salutari trasformazioni in corso.

D'altra parte, se questo è il motivo che porta a ridurre la maggiore età, si è ritenuto di essere più rigorosi che in passato per la età matrimoniale; la quale, salvo casi eccezionali che comunque non possono portarla al di sotto dei sedici anni, è appunto fissata per entrambi i nubendi a diciotto anni.

Il matrimonio fondato sulle scelte responsabili dei coniugi può essere consentito solo a chi è in condizioni di farle. E se le scelte devono essere di entrambi, ancor meno si può consentire che sia moglie la donna bambina.

Disciplina dell'atto di matrimonio. — Le modifiche introdotte sono sufficientemente illustrate dalla loro stessa lettura. Qui basti dire che abbiamo appena ritoccato i casi di annullamento e nullità, considerando il loro allargamento un espediente, peraltro del tutto inidoneo, per aggirare ed evitare il divorzio.

Il divorzio è un istituto che i socialisti ritengono essenziale complemento alla disciplina della famiglia che qui propongono. Esso è infatti un naturale prodotto dei principi di libertà e responsabilità che la informano e di essa, perciò, va considerato parte integrante.

Rapporti personali fra i coniugi. — I rapporti personali sono imperniati sul principio dell'accordo fra i coniugi e su di esso si fa leva sino ai limiti della separazione.

In tal modo ci si discosta da due impostazioni diverse, ma egualmente pericolose. La prima è quella tradizionale, che pone il marito a capo della famiglia e che invano si tenta oggi di rispolverare in chiave « tecnica », fondando la supremazia maritale su pretese esigenze di funzionalità. Certo il disaccordo fra i coniugi non può essere il fondamento della famiglia, ma la preordinata affermazione della potestà maritale, sia pure per i casi limite, è comunque la via maestra per precludere l'accordo, per rendere sordi

i coniugi alla necessità di trovarlo, assumendo ciascuno le necessarie responsabilità a tal fine.

È appena il caso di dire che il principio dell'unità familiare, di cui all'articolo 29 della Costituzione, non può essere utilizzato contro la tesi qui sostenuta. L'unità della famiglia, infatti, non esige la disuguaglianza, ma si pone come affermazione costituzionale dell'esigenza dell'accordo; vuol dire, cioè, che l'eguale esercizio di eguali diritti da parte dei coniugi non arriva a legittimare la discordia familiare, ma deve sbocciare, appunto, nell'accordo.

La seconda impostazione dalla quale ci si scosta è quella che si ispira bensì all'accordo dei coniugi, ma questi sovrasta col paterno intervento del giudice che li aiuta a trovarlo quando non riescono a farlo da soli. È un'impostazione suggestiva, la quale però, non meno dell'altra, dimostra di non credere alla matura responsabilità dei coniugi e sente perciò il bisogno dell'autorità per superare il disaccordo; dell'autorità del giudice anziché di quella del marito, ma lo schema, in fondo, non cambia.

La strada che abbiamo scelto, coerente alle nostre premesse, è quella dell'intervento giudiziale al solo momento della separazione. Ci saranno nel corso della vita familiare difficoltà gravi e momenti di crisi. Ma se il legame fra i coniugi è solido, essi devono riuscire da soli a superare le difficoltà, assistiti proprio dalla consapevolezza che tocca a loro farlo e che lo devono fare d'accordo. Solo così si esalta veramente e nella sostanza la comunità familiare, indotta a trovare entro di sé le premesse e le ragioni della propria perdurante unità.

Separazione. — Condividiamo al riguardo la rinuncia a una casistica astratta delle ragioni che la consentono e, soprattutto, il ripudio della separazione per colpa. Il perchè di tale ripudio è noto: la separazione per colpa distorce le motivazioni più vere dei coniugi, li costringe ad armarsi l'uno contro l'altro, accentua in modo irreparabile il loro divario, danneggia infine la prole, il cui interesse diviene per necessità secondario e viene assurdamente tutelato in fun-

zione delle « colpe » che i genitori dimostrano di avere l'uno nei confronti dell'altro.

Abbandonata la più odiosa delle figure di separazione, riteniamo peraltro che debba farsi un passo ulteriore e che l'istituto abbia ad essere unico, eliminando anche la separazione consensuale. Questa infatti prova troppo e troppo poco sulla realtà della situazione familiare che l'ha determinata. La separazione, nella nostra iniziativa, si connette solo ed esclusivamente alla impossibilità ulteriore della convivenza, quale che ne sia il motivo. È solo a questo punto, al punto cioè della rottura dell'unità, che l'intervento del giudice diviene giustificato e necessario. Ma proprio perchè si invoca il giudice interessa che esso stabilisca se davvero la rottura c'è stata e, in caso positivo, quali sono i provvedimenti per i figli. Tutto il resto non conta.

Rapporti patrimoniali. — Si adotta, come regime legale, la comunione, per i motivi che altre iniziative già illustrano in modo adeguato, e ci si limita a dettare una disciplina specifica per l'esercizio di impresa, che tali iniziative ci è sembrato non trattassero in modo adeguato.

L'innovazione principale è un'altra e cioè la libertà dei coniugi di derogare, quando e come vogliono, al regime legale. Anche qui, si è ritenuto che il ruolo della legge, lungi dal tradursi in un indirizzo che si impone coattivamente alla famiglia, debba essere di stimolo alla responsabilità dei suoi membri. Si è ritenuto, perciò, di abolire la stessa disciplina della separazione, divenuta uno dei tanti regimi affidati alla valutazione dei coniugi. L'unica remora che si è adottata è l'obbligo di stipulare le convenzioni presso il Tribunale per la famiglia, ad evitare che della libertà di deroga al regime legale si avvalga a danno dell'altra la parte più forte. Questo non incrina il principio dell'egualianza, ma lo attua in modo non formale, predisponendo gli strumenti per renderlo effettivo.

Sono ovviamente aboliti, perchè superati e in contrasto con la ispirazione dell'iniziativa, la dote e il patrimonio familiare.

Filiazione. — Abbiamo seguito qui, ed ampliato, gli indirizzi fatti propri anche dalle altre proposte in materia di disconoscimento e di ricerca della paternità. Sono allargati i casi di disconoscimento e la relativa azione è attribuita anche alla madre e al figlio, abbandonando l'attuale monopolio paterno, che è frutto diretto della concezione del padre quale capo della famiglia.

Per la ricerca della paternità abbiamo decisamente innovato anche rispetto alle altre proposte, rinunciando alla elencazione dei casi che la consentono, ed ammettendone perciò la prova con ogni mezzo. Ciò comporta peraltro il mantenimento della preliminare valutazione deliberatoria da parte del giudice, la cui decisione diviene comunque ricorribile, ad evitare la incostituzionalità palese della attuale disciplina.

La innovazione più importante attiene comunque alla nozione stessa di figlio naturale e alla posizione che ad esso si riconosce. Scompare il nome stesso di figlio adulterino — che viene assorbito dalla nozione generale di figlio naturale (l'unica disciplina differenziata rimane per gli incestuosi) — ed al figlio naturale riconosciuto o dichiarato si attribuisce l'assoluta parità rispetto ai legittimi, abolendo così gli istituti della legittimazione e della affiliazione, divenuti a questo punto inutili.

In questa parte il disegno di legge porta alle necessarie conseguenze quel principio di massima tutela della prole che ne è — come si è detto — uno dei cardini essenziali.

La premessa dalla quale siamo partiti è che gli obblighi verso i figli si assolvono anzitutto dando loro una famiglia; e nessun preteso diritto dei componenti la famiglia legittima può opporsi aprioristicamente a questa fondamentale esigenza. La Costituzione, nell'imporre la salvaguardia di quei diritti, impedisce — come altri ha notato — di inserire con legge i figli naturali nella famiglia, ma questo perchè tutela la coesione, l'intimità concreta della famiglia medesima, non perchè ne riconosca una astratta e intangibile chiusura. Una volta stabilito, perciò, che l'inserimento nella famiglia del genitore coniugato è condizionata al consenso del coniuge, si soddisfa il precetto costitu-

zionale e si ha la strada sgombra da ostacoli che non siano inammissibili residuati di concezioni non più tollerabili.

Ciò vale — come si è detto — per gli stessi adulterini, la cui condizione esige ancor più di altre una tutela accurata e un recupero quindi in seno alla famiglia. Non c'è ragione che la famiglia resti chiusa nei loro confronti, quando il coniuge del genitore è pronto ad accoglierli. Non c'è ragione che l'adulterio pesi su di loro quando una elevata tensione morale entro la famiglia del genitore può cancellarne ogni traccia.

Anche qui dunque sarà la responsabilità dei coniugi a decidere, senza strozzature imposte per legge. E quando avrà deciso per il meglio, i figli, tutti i figli saranno — come devono — « famiglia ».

Potestà sui figli. — Abbiamo aderito qui alla concezione attiva del ruolo dei figli, consacrandone i doveri verso i genitori sulla base del principio di mutua collaborazione che investe tutti i componenti della famiglia. Abbiamo eliminato ogni traccia della supremazia maritale, facendo leva sull'accordo, ma prevedendo l'intervento del Tribunale per il caso di disaccordo. Ciò non contrasta con gli indirizzi seguiti in materia di rapporti personali tra i coniugi, data la diversa natura degli interessi coinvolti. Abbiamo attribuito infine il necessario spazio alle autonome valutazioni del minore, consentendogli il ricorso al Tribunale per la famiglia contro le decisioni dei genitori lesive dei suoi interessi, giungendo a prevedere l'autorizzazione a separarsi temporaneamente dalla famiglia, per motivi di lavoro o di studio.

Successioni. — Abbiamo svolto qui, con assoluta coerenza, il principio della parifi-

cazione fra figli legittimi e naturali, prevenendo l'abrogazione di tutte le disposizioni che li discriminano e la stessa abolizione della facoltà dei primi di liquidare la quota dei secondi. Tale facoltà non è affatto marginale, ma è anzi il simbolo forse più pesante e moralmente odioso della differenza fra i due.

La posizione successoria della moglie è stata infine riveduta, in conformità al nuovo e paritario *status* attribuitole nella vita familiare.

Tribunale per la famiglia. — Abbiamo ricalcato qui altre iniziative condividendone le motivazioni e, in genere, le soluzioni.

Occorre un giudice nel quale siano unificati gli interventi sulla famiglia, sulla base di una sua configurazione che lo renda più attento e sensibile ai problemi di questa.

Abbiamo ritenuto peraltro che il Tribunale per la famiglia debba avere soltanto la competenza civile e quella extra civile oggi spettante al Tribunale dei minorenni, senza entrare nel campo del diritto penale ordinario. Ci è sembrato che isolare la cognizione dei delitti contro la famiglia e, ancor più, di quelli contro la moralità pubblica, l'integrità della stirpe eccetera, porterebbe a rischi di chiusura e impedirebbe quella circolazione e maturazione di indirizzi che sono essenziali al giudice penale per tenere il passo della società.

Onorevoli senatori! Queste sono le linee essenziali della riforma che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento. Contiamo di fornire, con essa, un contributo valido al rinnovamento dell'istituto familiare. Contiamo, soprattutto, su una conclusiva parola del legislatore, che sia la sanzione adeguata della maturazione profonda intervenuta in questi anni nella nostra società.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La donna straniera che contrae matrimonio nello Stato al quale appartiene con un cittadino ivi residente acquista la cittadinanza italiana semprechè non dichiarì, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, di voler conservare la propria cittadinanza, se la legge dello Stato lo consente.

La donna straniera che ha acquistato la cittadinanza italiana, a norma del comma precedente, la conserva anche in caso di scioglimento del matrimonio, salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempre che acquisti col matrimonio quella del marito o già la possieda, e non dichiarì, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, di voler conservare la cittadinanza italiana. In caso di scioglimento del matrimonio o di separazione personale essa riacquista la cittadinanza italiana, se dichiara di volerla riacquistare.

La donna divenuta straniera a norma del comma precedente, qualora essa od il marito abbiano perduto la cittadinanza straniera, riacquista quella italiana facendone dichiarazione, anche se abbia acquistato, senza concorso della propria volontà, la cittadinanza di un terzo Stato ».

Art. 2.

L'articolo 11 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie che abbia comune con lui la residenza nel territorio della Repubblica acqui-

sta la cittadinanza italiana, semprechè entro un anno non dichiara di voler conservare una cittadinanza straniera. Negli altri casi la moglie diventa cittadina qualora dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla moglie legalmente separata.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che ha comune con lui la residenza all'estero ed ha acquistato la cittadinanza del marito senza concorso della volontà propria, perde la cittadinanza italiana, se dichiara di rinunciarvi.

La moglie, che abbia perduto la cittadinanza italiana a norma del comma precedente, può acquistarla secondo le disposizioni dell'articolo 10 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 2 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2. (*Maggiore età. Capacità di agire*). — La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno ».

Art. 4.

L'articolo 3 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 3. (*Capacità in materia di lavoro*). — Il minore che ha compiuto gli anni sedici può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salvo le leggi speciali che stabiliscono un'età diversa ».

Art. 5.

L'articolo 45 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 45. (*Domicilio dei soggetti della famiglia*). — I coniugi hanno il loro domicilio nel luogo in cui è stata fissata la residenza della famiglia. Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso, quando ciò sia reso necessario da esigenze di affari o interessi, ovvero nelle more del giudizio di separazione personale.

Il minore non emancipato ha il domicilio dei genitori esercenti la potestà o del tutore o, nell'ipotesi di separazione personale, del genitore col quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore ».

Art. 6.

L'articolo 84 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Art. 84. (Età).* — Non possono contrarre matrimonio l'uomo e la donna che non hanno raggiunto la maggiore età.

Il Tribunale per la Famiglia, può, per gravi motivi, sentiti i genitori o il tutore dei nubendi, ed assunta ogni altra informazione, consentire il matrimonio a chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età ».

Art. 7.

All'articolo 12 della legge 27 maggio 1929, n. 810, è aggiunto il seguente numero 4:

« 4) se il matrimonio è stato contratto da un minore di anni sedici ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 87 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale può accordare dispensa nei casi indicati dai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e nei casi di cui al secondo comma ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 89 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale può accordare dispensa da tale divieto quando è escluso inequivocabilmente lo stato di gravidanza della donna ».

Art. 10.

L'articolo 97 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Art. 97. (Documenti per la pubblicazione).* — Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile copia inte-

grale dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, recante tutte le annotazioni incluse quelle relative alla presenza di figli naturali riconosciuti o dichiarati, nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale dello stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

All'atto della pubblicazione l'ufficiale dello stato civile, dandone atto nel registro delle pubblicazioni, dà lettura ai nubendi dell'articolo 122, annotando eventuali dichiarazioni degli stessi, dirette a comprovare la conoscenza di una o più delle situazioni indicate nel secondo comma di tale articolo ».

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 100 è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale, o il Pretore a ciò delegato, può ridurre per gravi motivi il termine delle pubblicazioni. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nelle pubblicazioni ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 107 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144, 145 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio ».

Art. 13.

Il secondo comma dell'articolo 111 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi quando uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal Tribunale nella cui circoscrizione lo sposo risiede ».

Art. 14.

L'articolo 117 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 117. (*Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88*). — Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dagli sposi, da ciascuno dei genitori esercenti la potestà o dal pubblico ministero presso il Tribunale per la Famiglia. La relativa azione di annullamento deve essere proposta dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. La medesima azione, iniziata dall'esercente la potestà o dal pubblico ministero, deve essere rigettata ove in pendenza del giudizio il minore abbia raggiunto la maggiore età e sia accertata la perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare la dispensa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma di questo articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68 ».

Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 119 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno ».

Art. 16.

Il secondo comma dell'articolo 120 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che

lo sposo ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali ».

Art. 17.

L'articolo 121 del Codice civile è abrogato.

Art. 18.

L'articolo 122 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 122. (*Violenza, errore, dolo*). — Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato estorto con violenza fisica o morale anche se esercitata da un terzo o è stato determinato dal timore di grave pericolo alla salute o allo onore proprio o di persona legata da stretti vincoli di parentela o di amicizia.

L'errore è causa di nullità:

- 1) quando riguarda l'identità della persona;
- 2) quando si è verificato rispetto a qualità essenziali dell'altro coniuge e tali per cui, in mancanza di esse, il coniuge non avrebbe consentito al matrimonio;
- 3) quando si è verificato per effetto di dolo relativo a situazioni e fatti gravi che, se conosciuti antecedentemente al matrimonio, avrebbero distolto il coniuge dal contrarlo.

L'azione può essere proposta dal coniuge che ha subito la violenza, o che è caduto o è stato tratto dolosamente in errore, entro un anno dal momento in cui ha riacquistata la propria libertà o conosciuto l'errore ».

Art. 19.

L'articolo 128 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 128. (*Matrimonio putativo*). — Il matrimonio dichiarato nullo ha in ogni caso gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, nonché rispetto ai figli nati prima del matri-

monio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Nei confronti dei coniugi o del coniuge in buona fede gli effetti del matrimonio cessano solo con la sentenza definitiva.

Tuttavia il Tribunale per la Famiglia, nel caso di coniugi in buona fede, può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a due anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro in proporzione alle proprie sostanze a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri ».

Art. 20.

L'articolo 134 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Art. 134. (Omissione di pubblicazione).* — Sono puniti con l'ammenda da lire 60.000 a lire 120.000 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione ».

Art. 21.

L'articolo 135 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Art. 135. (Pubblicazione senza richiesta o senza documenti).* — È punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 80.000 l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione del matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96, ovvero quando mancano alcuni dei documenti prescritti dal primo comma dell'articolo 97 o quando abbia omesso di compiere gli adempimenti di cui al terzo comma di tale articolo ».

Art. 22.

L'articolo 136 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Art. 136. (Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile).* — L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia

è punito con l'ammenda da lire 80.000 a lire 200.000 ».

Art. 23.

Il primo comma dell'articolo 137 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« È punito con l'ammenda da lire 60.000 a lire 120.000 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio per cui non era competente »

Art. 24.

L'articolo 139 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 139. (*Cause di nullità note a uno dei coniugi*). — Il coniuge che, conoscendo prima della celebrazione la mancanza di una condizione necessaria per celebrare il matrimonio, non ne ha informato l'altro, ovvero col suo comportamento ha determinato la nullità del matrimonio, è punito, se il matrimonio è dichiarato nullo, con l'ammenda da lire 150.000 a lire 400.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato. L'altro coniuge ha diritto ad una congrua indennità anche se non dà la prova specifica del danno sofferto. Inoltre il giudice può condannare il coniuge in mala fede a corrispondere all'altro, e per il tempo ritenuto opportuno, una somma periodica di denaro in proporzione alle proprie sostanze ».

Art. 25.

L'articolo 140 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 140. (*Inosservanza del lutto vedovile*). — La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire 40.000 a lire 120.000 ».

Art. 26.

L'articolo 143 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 143. (*Doveri reciproci dei coniugi*). — Il matrimonio impone ai coniugi l'ob-

bligo reciproco della fedeltà, della mutua assistenza, della coabitazione e della collaborazione nell'interesse della comunità familiare.

Entrambi i coniugi devono provvedere con le proprie sostanze e con il lavoro professionale o domestico ai bisogni della famiglia ».

Art. 27.

È aggiunto al Codice civile il seguente articolo 143-bis:

« Art. 143-bis. (*Inadempienza del coniuge*). — Se uno dei coniugi non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, il Tribunale per la Famiglia può autorizzare l'altro coniuge, se questi ne fa richiesta, a riscuotere o ad esigere direttamente i crediti, i redditi di qualsiasi natura e i proventi di lavoro del coniuge inadempiente.

Il Tribunale, nel concedere l'autorizzazione, fissa, in relazione alle esigenze della famiglia e dei singoli membri di essa, la misura, le condizioni e le modalità della riscossione.

Per i proventi di lavoro, compresi quelli del pubblico impiego, l'autorizzazione non può superare i due terzi del loro ammontare.

L'autorizzazione può essere revocata, in qualunque momento, su concorde istanza dei due coniugi ».

Art. 28.

L'articolo 144 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 144. (*Decisioni concernenti la famiglia*). — I coniugi decidono di comune accordo sull'indirizzo da dare alla comunità familiare. Di comune accordo stabiliscono altresì la residenza della famiglia, in considerazione delle esigenze e degli interessi di questa ».

Art. 29.

L'articolo 145 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 145. (*Cognome della moglie*). — La moglie aggiunge al proprio il cognome del

marito e lo conserva durante lo stato vedovile. L'uso di tale cognome è facoltativo salvo i casi in cui essa agisce in qualità di membro della famiglia e nell'interesse di questa ».

Art. 30.

L'articolo 146 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 146. (*Abbandono della residenza familiare*). — Il diritto all'assistenza e al sostentamento è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 143, secondo comma ».

Art. 31.

L'articolo 147 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 147. (*Doveri verso i figli*). — Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole. A tale obbligo essi provvedono secondo i principi di cui all'articolo 143 ».

Art. 32.

L'articolo 148 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 148. (*Concorso negli oneri*). — Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti in ordine di prossimità sono obbligati a fornirli affinchè i genitori possano adempiere ai loro doveri nei confronti della prole. In tal caso, l'ascendente che in concreto fornisca detti mezzi può sollecitare l'intervento del Tribunale per la Famiglia perchè accerti la loro effettiva utilizzazione secondo gli interessi della prole ».

Art. 33.

L'articolo 149 del Codice civile è abrogato.

Art. 34.

L'articolo 150 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 150. (*Separazione personale*). — È ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere pronunciata su richiesta di uno o di entrambi i coniugi quando risultino circostanze e situazioni — anche indipendenti dalla volontà dei coniugi stessi — tali da rendere intollerabile o impossibile la prosecuzione della convivenza.

La sentenza del Tribunale per la Famiglia che pronuncia la separazione deve essere annotata nei registri di stato civile ».

Art. 35.

Gli articoli 151, 152, 153 e 154 del Codice civile sono abrogati.

Art. 36.

L'articolo 155 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 155. (*Provvedimenti riguardo ai figli*). — Il Tribunale che pronuncia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli debbano essere affidati e assume ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse di questa. In particolare il Tribunale stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, ai suoi diritti di visita, all'esercizio da parte sua della vigilanza sull'educazione e istruzione; stabilisce altresì le eventuali condizioni che il coniuge, cui i figli sono affidati, deve osservare.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il Tribunale per la Famiglia dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei due genitori al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il Tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in

un istituto di educazione o presso una terza persona.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il Tribunale dovrà tener conto dell'accordo fra le parti; i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti e al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alle misure e alle modalità del contributo ».

Art. 37.

L'articolo 156 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Art. 156. (Effetti della separazione).* — La separazione fa cessare ogni diritto ed obbligo delle parti relativi alla comune residenza. Fa altresì venir meno ogni impegno alla fedeltà e alla assistenza reciproca.

I coniugi separati conservano, nei rispettivi confronti, il diritto agli alimenti secondo le norme di cui all'articolo 433 e seguenti.

Il Tribunale, secondo le circostanze, può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito o consentirne il non uso ».

Art. 38.

È aggiunto al Codice civile il seguente articolo 156-bis:

« *Art. 156-bis. (Riscossione diretta dell'assegno di mantenimento e degli alimenti).* — Il Tribunale per la Famiglia nel pronunciare la separazione può autorizzare il coniuge a riscuotere od esigere direttamente i redditi di qualsiasi natura ed i proventi di lavoro dell'altro coniuge, fino all'ammontare dell'assegno alimentare fissato a suo favore e, se del caso, dell'assegno stabilito ai fini del contributo al mantenimento dei figli a lui affidati ».

Art. 39.

L'articolo 157 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 157. (*Cessazione degli effetti della separazione*). — Gli effetti della separazione vengono meno con la cancellazione della sentenza di separazione. La cancellazione è disposta dal Tribunale per la Famiglia su istanza scritta di entrambe le parti.

La separazione può essere concessa nuovamente solo in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione ».

Art. 40.

L'articolo 158 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 158. (*Cessazione della presunzione di concepimento dopo la separazione*). — Dopo la sentenza di separazione non opera la presunzione di concepimento di cui all'articolo 232 ».

Art. 41.

L'articolo 159 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 159. (*Rapporti patrimoniali tra i coniugi*). — I rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dal regime della comunione legale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti ».

Art. 42.

L'articolo 160 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 160. (*Convenzioni matrimoniali*). — Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in ogni tempo, in forma scritta e presso il Tribunale per la Famiglia, sotto pena di nullità. Perchè producano effetti nei confronti dei terzi, le convenzioni debbono essere annotate, a cura degli stipulanti, in calce all'atto di matrimonio. I coniugi possono modificarle in ogni tempo con le stesse forme adottate all'atto della stipulazione.

Con le convenzioni matrimoniali i coniugi non possono derogare nè ai diritti, nè ai doveri derivanti dal matrimonio e loro attributi dalla legge. Qualora i coniugi stabiliscano con convenzione una comunione universale, restano comunque esclusi i beni di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)* dell'articolo 217-*bis*.

Tra le parti non è ammessa alcuna prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali ».

Art. 43.

L'articolo 161 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Art. 161. (Convenzioni stipulate dal minore).* — Il minore autorizzato a contrarre matrimonio può stipulare le convenzioni matrimoniali, assistito dai genitori esercenti la potestà o dal tutore o dal curatore, qualora si tratti di minore emancipato, o dal curatore speciale di cui all'ultimo comma dell'articolo 90 ».

Art. 44.

Gli articoli 162, 163, 164 e 165 del Codice civile sono abrogati.

Art. 45.

Le disposizioni contenute nelle sezioni II, III e IV del capo VI del titolo VI del libro I del Codice civile sono abrogate.

Art. 46.

Il titolo della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del Codice civile è sostituito dal seguente:

DELLA COMUNIONE LEGALE

Art. 47.

Gli articoli 215 e 216 del Codice civile sono abrogati.

Art. 48.

L'articolo 217 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Art. 217. (Oggetto della comunione).* — Il regime di comunione riguarda gli acquisti fatti a qualunque titolo dai coniugi congiuntamente o separatamente, dopo il matrimonio. Fanno parte della comunione anche le aziende agricole. Le aziende a conduzione familiare ne fanno parte qualora in esse prestino la loro attività entrambi i coniugi ».

Art. 49.

Dopo l'articolo 217 del Codice civile è aggiunto il seguente:

« *Art. 217-bis. (Beni personali).* — Sono esclusi dalla comunione i seguenti beni personali dei coniugi:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o possessore;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, salvo che nell'atto di liberalità o nel testamento si statuisca che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso personale di ciascun coniuge;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento di danno morale o di danno fisico, tranne, per quest'ultimo, il risarcimento o pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i diritti inalienabili, i crediti e le pensioni non cedibili;

g) i beni accessori dei beni personali;

h) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto ».

Art. 50.

Dopo l'articolo 217-bis del Codice civile è aggiunto il seguente:

« *Art. 217-ter. (Esercizio di impresa).* — Qualora uno dei coniugi intraprenda l'eser-

cizio di una impresa dopo il matrimonio, l'impresa stessa non entra a far parte della comunione, salvo quanto disposto dall'articolo 217.

Se dell'impresa fanno parte beni comuni, l'amministrazione spetta soltanto all'imprenditore.

Il reddito prodotto dall'impresa, e non immediatamente reinvestito in essa, entra a far parte della comunione.

All'atto dello scioglimento della comunione, la divisione relativa agli incrementi di valore viene effettuata secondo quanto stabilito dall'articolo 227 ».

Art. 51.

Gli articoli 218 e 219 del Codice civile sono abrogati.

Art. 52.

L'articolo 220 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 220. (*Amministrazione della comunione*). — L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano ad entrambi i coniugi anche separatamente.

Gli atti di straordinaria amministrazione debbono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi.

Il consenso di entrambi i coniugi è altresì necessario per gli atti che si riferiscono alla abitazione familiare e per gli acquisti reali ».

Art. 53.

L'articolo 221 del Codice civile è abrogato.

Art. 54.

L'articolo 222 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 222. (*Amministrazione affidata ad uno dei coniugi*). — In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi, gli atti di straordinaria amministrazione

possono essere compiuti dall'altro coniuge, previa autorizzazione del Tribunale per la Famiglia, che può disporre circa le modalità dell'atto e l'uso o il reimpiego di somme eventualmente ricavate ».

Art. 55.

Dopo l'articolo 222 del Codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 222-bis. (*Esclusione dall'amministrazione*). — Se uno dei coniugi è incapace o non è in grado di manifestare la propria volontà ovvero se nella gestione dei beni comuni riveli inettitudine o frode, l'altro coniuge può chiedere al Tribunale per la Famiglia di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può, in seguito, chiedere al Tribunale di essere reintegrato, dimostrando che sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione ».

Art. 56.

Dopo l'articolo 222-bis del Codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 222-ter. (*Atti compiuti senza il necessario consenso*). — Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge sono nulli, salvo che questi non li ratifichi.

L'azione di nullità può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario, entro due anni dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto, e comunque non oltre due anni dallo scioglimento della comunione ».

Art. 57.

Dopo l'articolo 222-ter del Codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 222-quater. (*Rimborsi alla comunione*). — Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione la somma prelevata dal patrimonio comune, per spese ed inve-

stimenti relativi al patrimonio particolare o per pagamento di somme dovute per responsabilità penale o per risarcimento di danno ».

Art. 58.

Dopo l'articolo 222-*quater* del Codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 222-*quinquies*. (*Rimborsi della comunione*). — Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate sul patrimonio particolare ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. La restituzione si effettua al momento della suddivisione del patrimonio comune: tuttavia il Tribunale per la Famiglia può decidere che la restituzione abbia luogo anticipatamente se l'interesse della famiglia lo consente ».

Art. 59.

Dopo l'articolo 222-*quinquies* del Codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 222-*sexies*. (*Amministrazione dei beni personali del coniuge*). Ciascun coniuge ha l'amministrazione dei beni di cui è titolare e che non rientrano nella comunione.

Se l'amministrazione è conferita all'altro coniuge con procura, o con l'obbligo di rendere conto dei frutti egli è tenuto come qualsiasi altro procuratore.

Al coniuge che assume la gestione dei beni di proprietà dell'altro, senza procura e senza opposizione, si ritiene sia stato conferito un mandato tacito che copra gli atti di amministrazione e di godimento, ma non gli atti di disposizione.

In questo caso, come nel caso in cui gli è stata conferita la procura senza obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi rispondono solo dei frutti esistenti. Se uno dei coniugi gestisce o compie atti su beni dell'altro, nonostante l'opposizione di questi, egli è responsabile di tutte le conseguenze e deve rispondere di tutti i frutti che ha percepito o ha trascurato di percepire ».

Art. 60.

L'articolo 223 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 223. (*Obblighi gravanti sui beni della comunione*). — I beni della comunione rispondono:

- a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
- b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
- c) delle spese di mantenimento della famiglia e per l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi anche separatamente ma nell'interesse della famiglia;
- d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi ».

Art. 61.

L'articolo 224 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 224. (*Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio*). — I beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio, come pure di quelle di cui sono gravate le successioni e le donazioni da essi conseguite durante il matrimonio ad eccezione, per queste ultime, del caso di cui alla lettera b) secondo alinea dell'articolo 217-bis.

Nei casi previsti dal comma precedente, i creditori possono agire per ottenere il pagamento delle loro spettanze soltanto sui beni del loro debitore.

Possono tuttavia agire sui beni comuni quando i beni personali del coniuge debitore sono stati inclusi nella comunione ».

Art. 62.

Dopo l'articolo 224 del Codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 224-bis. (*Obbligazioni contratte dai coniugi durante il matrimonio*). — Delle obbligazioni contratte dal coniuge e non ricomprese nell'articolo precedente nonchè di quelle contratte nell'esercizio di una impresa non

facente parte della comunione, rispondono i beni personali del coniuge e, in via sussidiaria, i beni della comunione limitatamente alla quota del coniugè obbligato ».

Art. 63.

Dopo l'articolo 224-*bis* del Codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 224-ter. (*Responsabilità sussidiaria dei beni personali*). — Quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti, i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi nella misura della metà del credito ».

Art. 64.

L'articolo 225 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 225. (*Scioglimento della comunione*). — La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza, o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per effetto della stipulazione di una convenzione che comporta una modifica del regime patrimoniale dei beni.

All'atto dello scioglimento della comunione, i beni mobili si presumono comuni, salvo che l'appartenenza ad uno dei coniugi non possa essere provata in ragione del carattere personale dei beni stessi. Per i beni personali di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *h)*, dell'articolo 217-*bis*, l'appartenenza ad uno solo dei coniugi deve risultare da inventario avente data certa anteriore al matrimonio o da altro atto autentico ».

Art. 65.

L'articolo 226 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 226. (*Separazione giudiziale dei beni*). — La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di fallimento, di

inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può essere altresì pronunciata quando il disordine negli affari di uno dei coniugi mette in pericolo gli interessi dell'altro o quando uno dei coniugi non contribuisce nella misura dovuta ai bisogni della famiglia.

La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva al giorno della domanda. Detta sentenza deve essere annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale del contratto di matrimonio ».

Art. 66.

Dopo l'articolo 226 del Codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 226-bis. (*Prelievo per rimborsi*). — Avvenuto lo scioglimento della comunione si effettuano i rendiconti connessi ai rimborsi di cui agli articoli 222-*quater* e 222-*quinquies*. Il coniuge che risulta debitore versa al fondo comune l'importo del proprio debito.

Il coniuge che risulta creditore può prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. I prelievi si effettuano con priorità sul denaro, quindi sui mobili e subsidiariamente sugli immobili ».

Art. 67.

L'articolo 227 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 227. (*Divisione dei beni della comunione*). — La divisione dei beni della comunione legale si effettua dividendo in parti uguali l'attivo e il passivo. Ognuno dei coniugi può tuttavia chiedere al Tribunale per la Famiglia una diversa ripartizione del patrimonio comune quando egli ha contribuito in modo notevolmente superiore all'altro alla creazione di esso. A tal fine deve tenersi adeguato conto dell'attività casalinga prestata dalla moglie e del contributo di lavoro recato nell'educazione dei figli e nell'azienda familiare comune. In ogni caso la ripartizione non può attribuire all'uno dei coniugi una quota del patrimonio comune inferiore al terzo.

Una ripartizione diversa può altresì esser consentita a favore del coniuge al quale viene affidata la prole e nell'interesse di questa.

Nei confronti dei terzi rimane salva la responsabilità sussidiaria dei coniugi di cui all'articolo 174 del Codice civile ».

Art. 68.

L'articolo 228 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 228. (*Prelevamento dei beni personali*). — Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinuncia o di accettazione col beneficio dell'inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili che loro appartenevano prima della comunione o che loro sono pervenuti durante la medesima per successione o donazione ».

Art. 69.

L'articolo 229 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 229. (*Ripetizione del valore in caso di mancanza della cosa da prelevare*). — Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente, essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per causa non imputabile all'altro coniuge.

Art. 70.

L'articolo 230 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 230. (*Limiti al prelevamento nei riguardi di terzi*). — Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi a pregiudizio dei terzi, in mancanza di un altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo al coniuge e ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione della comunione spettante all'altro coniuge e sugli altri beni di lui ».

Art. 71.

All'articolo 233 del Codice civile è aggiunto il seguente comma:

« La madre e il figlio maggiorenne possono tuttavia provare che non vi è stato concepimento ad opera del padre presunto ».

Art. 72.

L'articolo 234 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 234. (*Nascita del figlio dopo i 300 giorni*). — È consentito alla madre provare che il figlio nato dopo i 300 giorni dallo scioglimento del matrimonio è stato concepito durante il matrimonio. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla nascita del figlio.

La medesima azione può essere proposta dal figlio entro un anno dal raggiungimento della maggiore età ».

Art. 73.

L'articolo 235 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 235. (*Disconoscimento di paternità*). — Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti:

1) se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli si è trovato nella condizione di non aver coabitato con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;

2) se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;

3) se durante lo stesso periodo il marito viveva separato a seguito di una separazione di fatto o per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che vi sia stata tra i coniugi riunione anche temporanea;

4) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celate al marito la propria gravidanza e la nascita

del figlio. In questo caso il marito è ammesso a provare ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità;

5) se il figlio è nato per effetto di inseminazione artificiale eterologa della moglie, salvo che il marito abbia preventivamente consentito all'inseminazione;

6) se il figlio presenti caratteristiche del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre.

Nei medesimi casi la madre e il figlio maggiorenne sono ammessi a provare che non vi è stato concepimento ad opera del presunto padre ».

Art. 74.

L'articolo 244 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 244. (*Termine per l'azione di disconoscimento*). — Tanto nel caso dell'articolo 233, quanto nel caso dell'articolo 235, il padre può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava, al tempo di questa, nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o nella residenza familiare, se egli se ne era allontanato. In ogni caso, se egli prova di non avere avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei medesimi casi il termine per la proposizione dell'azione è, per la madre quello di un anno dalla nascita del figlio, per il figlio quello di un anno dal compimento della maggiore età o dalla successiva conoscenza dei fatti sui cui si fonda la domanda ».

Art. 75.

L'articolo 245 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 245. (*Sospensione del termine*). — Se la parte interessata a promuovere le azioni di cui agli articoli 233, 234 e 235, si trova in stato di interdizione per infermità mentale o è di fatto incapace, la decorrenza

del termine è sospesa finchè dura lo stato di interdizione o di incapacità ».

Art. 76.

L'articolo 246 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 246. (*Trasmissione dell'azione*). — Se il titolare delle azioni di cui ai precedenti articoli 233 e 235 muore senza averle promosse, ma prima che sia decorso il termine di proponibilità, sono ammessi ad esercitarle in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti i quali possono proporle entro un anno dalla morte dello stesso o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, i discendenti i quali possono proporle entro un anno dalla sua morte o dal raggiungimento a loro volta della maggiore età ».

Le azioni sono sempre proponibili entro un anno dalla conoscenza dei fatti sui quali si fondano, se questa è successiva ai termini previsti nei casi 1) e 2).

Art. 77.

L'articolo 247 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 247. (*Legittimazione passiva*). — La azione è proposta dalla madre nei confronti del marito e del figlio; se il marito è deceduto nei confronti del figlio.

L'azione del padre è proposta nei confronti della moglie e del figlio; se la madre è deceduta nei confronti del figlio.

Se il figlio è minore di età o interdetto, viene nominato un curatore dal Tribunale davanti al quale il giudizio è promosso. Nel caso di minore emancipato o di maggiore inabilitato, l'azione è proposta nei confronti del figlio assistito da un curatore nominato dal Tribunale.

L'azione del figlio è proposta nei confronti della madre e nei confronti del marito della madre.

Se la madre è deceduta, nei confronti del marito; se questi è deceduto l'azione è pro-

posta contro il curatore nominato dal Tribunale ».

Art. 78.

L'articolo 248 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 248. (*Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità*). — L'azione per contestare la legittimità, sia essa fondata sulla nullità del matrimonio ovvero sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti del figlio minore o altrimenti incapace, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori ».

Art. 79.

I titoli del capo II e della sezione I del titolo VII del libro I del Codice civile sono sostituiti dai seguenti:

CAPO II

DELLA FILIAZIONE NATURALE

SEZIONE I

DEL RICONOSCIMENTO

Art. 80.

L'articolo 250 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 250. (*Riconoscimento*). — Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento, in conformità alle disposizioni della presente sezione.

Il riconoscimento può avvenire da parte dei genitori, tanto congiuntamente che separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i 16 anni non può avvenire senza il suo consenso.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non hanno raggiunto i 16 anni ».

Art. 81.

L'articolo 251 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 251. (*Riconoscimento dei figli incestuosi*). — Il riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, anche soltanto naturale in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, deve essere autorizzato dal Tribunale, con riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Potrà altresì tenersi conto della ignoranza da parte dei genitori del vincolo tra loro esistente al momento del concepimento ».

Art. 82.

L'articolo 252 del Codice civile è abrogato.

Art. 83.

L'articolo 253 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 253. (*Inammissibilità di riconoscimento*). — In nessun caso è ammesso il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato per adozione in cui la persona si trova ».

Art. 84.

L'articolo 256 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 256. (*Irrevocabilità del riconoscimento*). — Il riconoscimento è irrevocabile. Se è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato ».

Art. 85.

L'articolo 259 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 259. (*Introduzione del figlio naturale nella residenza familiare*). — Il figlio naturale riconosciuto durante il matrimonio non può essere introdotto stabilmente nella residenza familiare senza il consenso dell'altro coniuge, se convivente ».

Art. 86.

L'articolo 260 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 260. (*Diritti e doveri dei genitori*). — Il riconoscimento comporta l'assunzione da parte del genitore di tutti i doveri e i diritti che egli possiede nei confronti del figlio legittimo. Entrambi i genitori hanno, nei confronti del figlio che sia stato da essi riconosciuto congiuntamente o separatamente, la potestà e la esercitano nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 316 e seguenti.

I genitori non conviventi che non riescano a trovare un accordo circa l'affidamento del figlio e l'esercizio della potestà sul medesimo, possono, congiuntamente o separatamente, rivolgersi al Tribunale per la Famiglia perchè provveda ai sensi dell'articolo 155 ».

Art. 87.

L'articolo 261 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 261. (*Diritti del figlio riconosciuto*). — Il figlio naturale riconosciuto acquista, nei confronti della famiglia del genitore che ha effettuato il riconoscimento, i medesimi diritti dei figli legittimi, salvo quanto stabilito dall'articolo 259 ».

Art. 88.

L'articolo 262 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. (*Cognome del figlio*). — Il figlio naturale assume il cognome del genitore che

lo ha riconosciuto, e il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale porta il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento della madre o alla relativa dichiarazione giudiziale, il figlio naturale sostituisce al cognome della madre quello del padre ».

Art. 89.

L'articolo 263 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 263. (*Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità*). — Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, dall'altro genitore e da colui che è stato riconosciuto.

L'azione è imprescrittibile ».

Art. 90.

L'articolo 264 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 264. (*Impugnazione da parte del riconosciuto*). — Colui che è stato riconosciuto può impugnare il riconoscimento per difetto del consenso previsto dal terzo comma dell'articolo 250. L'azione è promossa dalla madre o da un curatore speciale nominato dal Tribunale, durante la minore età del riconosciuto. Essa può essere promossa dal figlio entro i due anni dal compimento della maggiore età o entro due anni dalla notizia dell'avvenuto riconoscimento ».

Art. 91.

Il titolo della sezione II del capo II del titolo VII del libro I del Codice civile è sostituito dal seguente:

SEZIONE II

DELLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE
DELLA PATERNITA' E DELLA MA-
TERNITA' NATURALE

Art. 92.

L'articolo 269 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 269. (*Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità*). — Il figlio che abbia raggiunto la maggiore età ovvero per lui il genitore esercente la potestà o il tutore possono promuovere azione presso il Tribunale per la Famiglia perchè venga giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale.

La prova della paternità o della maternità può essere data con un qualsiasi mezzo.

L'azione è tuttavia ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata ».

Art. 93.

L'articolo 270 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 270. (*Ammissibilità dell'azione*). — Sull'ammissibilità il Tribunale per la Famiglia decide in camera di consiglio con decreto, su ricorso di chi intende proporre l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti personalmente quando compaiono ed assunte le informazioni del caso.

L'inchiesta sommaria compiuta dal Tribunale per la famiglia ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta.

Il Tribunale per la Famiglia, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o di altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio ».

Art. 94.

L'articolo 271 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 271. (*Pena in caso di inammissibilità*). — Il Tribunale per la Famiglia, se di-

chiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire 150.000 a lire 600.000 ».

Art. 95.

L'articolo 272 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 272. (*Legittimazione attiva e termine*). — L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale deve essere promossa dal figlio entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ovvero, successivamente, entro due anni dalla conoscenza del fatto o dalla scoperta del documento su cui si fonda la prova della paternità o maternità. Se il figlio muore prima che sia decorso tale termine, l'azione può essere promossa dai discendenti di lui entro due anni dalla morte, ovvero, successivamente, entro due anni dalla conoscenza del fatto o dalla scoperta del documento su cui fonda la prova della paternità o maternità ».

Art. 96.

L'articolo 273 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 273. (*Azione nell'interesse di minore o interdetto*). — L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale può essere promossa dal genitore esercente la potestà o dal tutore in ogni momento durante la minore età o lo stato di interdizione, ma sempre non oltre due anni dalla conoscenza del fatto o dalla scoperta del documento su cui si fonda la prova della paternità o della maternità ».

Art. 97.

L'articolo 274 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 274. (*Legittimazione passiva*). — La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse ».

Art. 98.

L'articolo 275 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 275. (*Effetti della sentenza*). — La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.

Il Tribunale per la Famiglia può anche dare i provvedimenti che stima utili per lo allevamento, l'educazione e l'istruzione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui ».

Art. 99.

Gli articoli 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 e 290 del Codice civile sono abrogati.

Art. 100.

L'articolo 291 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 291. (*Condizioni*). — L'adozione è permessa alle persone che superano di almeno diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare, sempre che abbiano raggiunto la maggiore età.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il Tribunale per la Famiglia può autorizzare l'adozione se la differenza di età tra adottante e adottato è di almeno sedici anni ».

Art. 101.

I commi secondo e terzo dell'articolo 293 del Codice civile sono abrogati.

Art. 102.

Il primo comma dell'articolo 294 del Codice civile è abrogato.

Art. 103.

Il secondo comma dell'articolo 296 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Se l'adottando non ha compiuto gli anni sedici il consenso è dato dal suo legale rappresentante ».

Art. 104.

L'articolo 297 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 297. (*Assenso del coniuge o dei genitori*). — Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando. Se l'adottante è coniugato, l'assenso del coniuge è richiesto esclusivamente per introdurre stabilmente l'adottando nella residenza familiare.

Quando venga negato l'assenso di cui al primo comma, o sia impossibile ottenerlo per irreperibilità, il Tribunale, su istanza dell'adottante, in camera di consiglio, sentiti gli interessati, potrà, nell'interesse dell'adottando, concedere l'assenso stesso con decreto motivato ».

Art. 105.

Il terzo comma dell'articolo 301 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Quando l'adozione è stata fatta da entrambi i coniugi ovvero da uno di essi nei confronti del figlio dell'altro, la potestà sul figlio è esercitata in comune, secondo le disposizioni dell'articolo 316 ».

Art. 106.

Il secondo comma dell'articolo 302 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal Tribunale per la Famiglia, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni ».

Art. 107.

L'articolo 303 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 303. (*Cessazione della potestà dell'adottante*). — Se cessa la potestà dell'adottante e il coniuge del medesimo non ne sia

attualmente investito, il Tribunale per la Famiglia, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori ».

Art. 108.

Il numero 2 dell'articolo 310 del Codice civile è abrogato.

Art. 109.

Nell'ultimo comma dell'articolo 311 del Codice civile le parole « negli articoli 296 e 297 » sono sostituite dalle altre « nell'articolo 296 ».

Art. 110.

L'articolo 312 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 312. (*Accertamenti del Tribunale per la Famiglia*). — Il Tribunale per la Famiglia, assunte le opportune informazioni e sentiti, se del caso, i genitori dell'adottando, verifica:

- 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
- 2) se l'adozione conviene all'adottando.

Il Tribunale per la Famiglia affida al proprio servizio sociale le indagini sul punto 2 ».

Art. 111.

L'articolo 313 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 313. (*Provvedimento del Tribunale per la Famiglia*). — Il Tribunale per la Famiglia, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, pronuncia in camera di consiglio in questi termini: *si fa luogo, o non si fa luogo all'adozione*.

Il provvedimento che rigetta la domanda di adozione deve essere motivato ».

Art. 112.

Il secondo comma dell'articolo 314 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Parimenti deve essere iscritta e annotata la sentenza di revoca dell'adozione entro trenta giorni dal giorno in cui è passata in giudicato. A questo effetto la parte interessata deve presentare copia autentica della sentenza al cancelliere del Tribunale per la Famiglia che ha pronunciato l'adozione ed agli ufficiali dello stato civile competenti ».

Art. 113.

Il titolo IX del libro I del Codice civile è sostituito dal seguente:

TITOLO IX
POTESTA' DEI GENITORI

Art. 114.

L'articolo 315 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 315. (*Doveri del figlio verso i genitori*). — Il figlio, di qualunque età sia, è tenuto a rispettare i genitori e a prestar loro l'aiuto necessario per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona in osservanza del principio fondamentale di mutua collaborazione che sta alla base della famiglia ».

Art. 115.

L'articolo 316 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 316. (*Esercizio della potestà dei genitori*). — Il figlio fino alla maggiore età o all'emancipazione è soggetto alla potestà dei genitori che la esercitano di comune accordo, attuando poi, anche singolarmente, le decisioni concordate.

In caso di serio contrasto, ciascuno dei coniugi può ricorrere al Tribunale per la

Famiglia, il quale, sentiti i genitori e, se del caso, il minore, decide nell'interesse di quest'ultimo.

Il minore che abbia compiuto gli anni sedici può ricorrere al Tribunale per la Famiglia contro le decisioni adottate dai genitori nei suoi confronti, che siano lesive dei suoi interessi ».

Art. 116.

L'articolo 317 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Art. 317. (Impedimento di uno dei genitori).* — Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata dall'altro.

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione di scioglimento o di annullamento di matrimonio, i figli vengano affidati ad uno di essi: ma l'esercizio di essa da parte del coniuge non affidatario potrà essere regolato, dal Tribunale, tenuto conto delle circostanze ».

Art. 117.

L'articolo 318 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Art. 318. (Abbandono della residenza familiare).* — Il figlio non può abbandonare la residenza familiare o la casa che i genitori gli hanno destinato.

Ove se ne allontani senza permesso i genitori possono richiamarlo, ricorrendo, se del caso, al Tribunale per la Famiglia.

Qualora tuttavia il minore abbia raggiunto gli anni sedici, e sussistano gravi motivi di lavoro, di studio o di altro genere che rendano conveniente la sua residenza altrove e vi sia l'opposizione dei genitori o di uno di essi, il minore può ottenere l'autorizzazione a vivere separato ricorrendo al Tribunale per la Famiglia, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 316 ».

Art. 118.

L'articolo 319 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Art. 319. (Cattiva condotta del figlio minore).* — Quando il figlio sottoposto alla potestà dei genitori, malgrado l'esercizio dei poteri ad essi inerenti, dà manifeste prove di irregolarità di condotta o di carattere, i genitori possono chiedere al giudice che disponga i provvedimenti previsti dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 ».

Art. 119.

L'articolo 320 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« *Art. 320. (Rappresentanza e amministrazione).* — Ad entrambi i genitori spetta la rappresentanza dei figli nati e nati e l'amministrazione dei loro beni.

I genitori non possono tuttavia alienare, ipotecare, dare in pegno i beni del figlio, rinunciare ad eredità, accettare donazioni o regali soggetti a pesi e condizioni, chiedere divisioni, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio e compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nè transigere o promuovere giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio e dopo l'autorizzazione del Tribunale per la Famiglia, sentiti i genitori.

I capitali non possono essere riscossi senza l'autorizzazione del Tribunale per la Famiglia, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di un'impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del predetto Tribunale.

Nessuno dei genitori può rappresentare i figli sottoposti alla medesima potestà, nel caso di conflitti tra essi ovvero tra i figli e uno dei genitori. Per tali atti il Tribunale per la Famiglia nomina ai figli un curatore speciale.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nel caso di atti relativi alla educazione e al mantenimento del minore ».

Art. 120.

L'articolo 321 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 321. (*Nomina di un curatore speciale*). — In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che eserciti in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti civili di interesse del figlio, il Tribunale per la Famiglia, su richiesta del figlio stesso, o di uno dei parenti, o del pubblico ministero, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo a compiere gli atti ».

Art. 121.

L'articolo 322 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 322. (*Inosservanza delle disposizioni precedenti*). — Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza dell'uno o dell'altro genitore, del minore e dei suoi eredi o aventi causa ».

Art. 122.

L'articolo 323 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 323. (*Atti vietati ai genitori*). — I genitori esercenti la potestà non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione di questo divieto possono essere annullati su istanza del figlio e dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la potestà non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore ».

Art. 123.

L'articolo 324 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 324. (*Usufrutto legale*). — I genitori, finchè esercitano la potestà sui figli,

hanno l'usufrutto dei beni dei medesimi. Ove tra i coniugi esista comunione di beni, i frutti percepiti fanno parte di diritto della comunione, anche se uno dei coniugi sia privato, per qualunque motivo, dell'usufrutto. Ove tra i coniugi non esista comunione dei beni, il Tribunale per la Famiglia decide sulla attribuzione dell'usufrutto tenendo conto dell'interesse della prole ».

Art. 124.

L'articolo 325 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 325. (*Obblighi inerenti all'usufrutto legale*). — Gravano sull'usufrutto legale, oltre agli obblighi propri dell'usufruttuario, le spese di mantenimento, educazione, istruzione del figlio nonché delle sorelle e dei fratelli con lui conviventi ».

Art. 125.

L'articolo 326 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 326. (*Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti*). — L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca nè di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ».

Art. 126.

L'articolo 327 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 327. (*Usufrutto legale di uno solo dei genitori*). — L'usufrutto legale spetta ad uno solo dei genitori quando nei confronti dell'altro sia stata pronunciata la decadenza della potestà sui figli. Nel caso di separazione tra i coniugi l'usufrutto legale è attribuito al genitore al quale il minore è affidato ».

Art. 127.

L'articolo 328 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 328. (*Nuove nozze*). — Nel caso di passaggio a nuove nozze del genitore titolare o contitolare dell'usufrutto legale, il Tribunale per la Famiglia decide sull'attribuzione dell'usufrutto medesimo, nominando, se del caso, un curatore speciale ».

Art. 128.

L'articolo 330 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 330. (*Decadenza dalla potestà*). — Il Tribunale per la Famiglia pronunzia la decadenza dalla potestà sui figli del genitore che violi o trascuri i doveri ad essa inerenti, od abusi dei relativi poteri con pregiudizio del figlio ».

Art. 129.

L'articolo 331 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 331. (*Effetti della decadenza*). — Quando sia stata pronunziata la decadenza di uno solo dei genitori, l'esercizio della potestà sui figli spetta esclusivamente all'altro.

Ove entrambi i genitori siano dichiarati decaduti, il Tribunale per la Famiglia provvede alla nomina di un tutore.

In entrambi i casi, ed ove ricorrano gravi motivi, il Tribunale per la Famiglia può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

Art. 130.

L'articolo 332 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 332. (*Reintegrazione nella potestà*). — Il Tribunale per la Famiglia può reintegrare nella potestà sui figli il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni

per le quali la decadenza fu pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».

Art. 131.

L'articolo 333 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 333. (*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*). — Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il Tribunale per la Famiglia, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento ».

Art. 132.

L'articolo 334 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 334. (*Rimozione dell'amministrazione*). — Se il patrimonio del minore è male amministrato il Tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione e può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

Ove sia disposta la rimozione di entrambi i genitori, l'amministrazione è affidata a un curatore ».

Art. 133.

L'articolo 335 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 335. (*Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione*). — Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal Tribunale per la Famiglia nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento ».

Art. 134.

L'articolo 336 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 336. (*Procedimento*). — I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il Tribunale per la Famiglia provvede in camera di consiglio assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il Tribunale per la Famiglia può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio, riferendone al pubblico ministero ».

Art. 135.

Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del Codice civile sono abrogati.

Art. 136.

L'articolo 391 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 391. (*Emancipazione con provvedimento del Tribunale per la Famiglia*). — Il minore che ha compiuto gli anni sedici può essere emancipato dal Tribunale per la Famiglia, su istanza dei genitori esercenti la potestà o del tutore. L'emancipazione può essere accordata dal Tribunale per la Famiglia su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore.

L'emancipazione è concessa quando il minore dimostra una maturità sufficiente a determinarsi da solo nelle ordinarie incombenze della vita ».

Art. 137.

L'articolo 392 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 392. (*Curatore dell'emancipato*). — Il Tribunale per la Famiglia nomina un cu-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ratore al minore emancipato. Se l'emancipato ha genitori, il curatore è scelto tra uno di essi. Se l'emancipato è sposato, curatore sarà il coniuge che ha compiuto i diciotto anni. Se entrambi i coniugi sono emancipati potrà essere nominato un unico curatore ».

Art. 138.

Il titolo XI del Codice civile è abrogato.

Art. 139.

Il n. 2 dell'articolo 433 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« 2. — I figli legittimi, i figli naturali riconosciuti o dichiarati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi ».

Art. 140.

L'articolo 435 del Codice civile è abrogato.

Art. 141.

Il secondo comma dell'articolo 436 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Il figlio adottivo deve gli alimenti all'adottante in concorso con i figli legittimi ed i figli naturali riconosciuti o dichiarati del medesimo ».

Art. 142.

L'articolo 467-*bis* del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 467-*bis*. (*Rappresentazione nell'ambito dei rapporti fondati su filiazione naturale*). — La rappresentazione ha luogo anche se tra la persona che non può o non vuole accettare l'eredità o il legato e la persona che subentra sussiste un rapporto di filiazione naturale ».

Art. 143.

Il secondo comma dell'articolo 536 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Ai figli legittimi sono equiparati ai fini delle disposizioni successive i figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, e gli adottivi ».

Art. 144.

L'articolo 538 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 538. (*Riserva a favore degli ascendenti legittimi*). — Se chi muore non lascia figli legittimi o naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dall'articolo 544 per il caso di concorso ».

Art. 145.

L'articolo 539 del Codice civile è abrogato.

Art. 146.

L'articolo 540 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 540. (*Riserva a favore del coniuge*). — A favore del coniuge è riservato in piena proprietà un terzo del patrimonio dell'altro coniuge, salvo quanto è disposto dagli articoli 542 e 544 per i casi di concorso ».

Art. 147.

L'articolo 541 del Codice civile è abrogato.

Art. 148.

L'articolo 542 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 542. (*Concorso di figli e coniuge*). — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio legittimo o equiparato, la quo-

ta di patrimonio riservata a ciascuno di essi è di un terzo in piena proprietà.

Quando i figli sono più, la quota di patrimonio riservata ad essi e al coniuge è complessivamente di due terzi. Una porzione pari a un sesto del patrimonio spetta al coniuge in piena proprietà ».

Art. 149.

L'articolo 543 del Codice civile è abrogato.

Art. 150.

L'articolo 544 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 544. (*Concorso di ascendenti legittimi e coniuge*). — Quando chi muore non lascia figli o legittimi o ad essi equiparati, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservato in piena proprietà un terzo e agli ascendenti un quarto del patrimonio ».

Art. 151.

Gli articoli 545, 546 e 547 del Codice civile sono abrogati.

Art. 152.

L'articolo 548 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 548. (*Esclusione della riserva del coniuge*). — Il coniuge non ha diritto alla riserva in caso di separazione personale ».

Art. 153.

Il primo comma dell'articolo 567 è sostituito dal seguente:

« Ai fini delle disposizioni che seguono, ai figli legittimi sono equiparati i figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, e gli adottivi ».

Art. 154.

Gli articoli 573, 574, 575, 576, 577, 578 e 579 del Codice civile sono abrogati.

Art. 155.

L'articolo 580 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 580. (*Diritto dei figli naturali non riconosciuti*). — I figli naturali, per qualsiasi motivo non riconosciuti, hanno diritto a un assegno vitalizio, il cui ammontare è determinato in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e della qualità degli eredi ».

Art. 156.

L'articolo 581 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 581. (*Concorso del coniuge con figli*). — Quando col coniuge concorrono figli o legittimi o ad essi equiparati, è riservato al coniuge in piena proprietà un terzo dell'eredità ».

Art. 157.

Il primo comma dell'articolo 582 del Codice civile è abrogato.

Art. 158.

L'articolo 583 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 583. (*Successione del solo coniuge*). — In mancanza di figli legittimi, naturali, di ascendenti, di fratelli e sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità ».

Art. 159.

Gli articoli 585, 592 e 593 del Codice civile sono abrogati.

Art. 160.

L'articolo 594 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 594. (*Assegno ai figli naturali non riconosciuti*). — I figli naturali, per qualunque motivo non riconosciuti, quando il testatore non ha disposto in loro favore, hanno diritto a conseguire, nei confronti degli eredi o dei legatari a cui è attribuita per testamento la porzione disponibile, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580.

Se il testatore ha disposto in loro favore, essi possono rinunciare alla disposizione e chiedere l'assegno ».

Art. 161.

Il terzo comma dell'articolo 738 del Codice civile è abrogato.

Art. 162.

Gli articoli 780 e 781 del Codice civile sono abrogati.

Art. 163.

È istituito, in ogni città, capoluogo di provincia, il Tribunale per la Famiglia e per i minorenni, composto da una o più sezioni.

È istituita, in ogni città sede di Corte di appello, la Corte d'appello per la Famiglia e per i minorenni, composta da una o più sezioni.

Art. 164.

Ciascuna sezione del Tribunale è composta da un magistrato di Corte d'appello che la presiede, da due magistrati di tribunale e da due cittadini, di cui almeno una donna, cultori di pedagogia, psicologia, neuropsichiatria che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

A uno dei presidenti di sezione è conferita, dal Consiglio superiore della magistratura, la direzione del Tribunale per la Fa-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miglia e per i minorenni. Ciascuna sezione della Corte d'appello è composta da un magistrato di Cassazione che la presiede, da due magistrati di appello e da due cittadini, di cui almeno uno donna, aventi i requisiti di cui al primo comma.

A uno dei presidenti di sezione è conferita, dal Consiglio superiore della magistratura, la direzione della Corte d'appello per la Famiglia.

Art. 165.

I componenti privati dei Tribunali e della Corte d'appello sono nominati ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni.

Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Quando è necessario sono nominati uno o più supplenti.

Art. 166.

Presso il Tribunale e presso la Corte di appello per la Famiglia è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo, per il Tribunale, un sostituto procuratore generale di Corte d'appello e, per la Corte d'appello, un sostituto procuratore generale di Cassazione.

A tali uffici spettano i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero.

Art. 167.

Il Tribunale per la Famiglia e per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della provincia in cui è istituito.

La Corte d'appello per la Famiglia e per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio del distretto delle attuali Corti di appello.

Art. 168.

Il Tribunale per la Famiglia e per i minorenni, ha competenza sulle materie:

1) già affidate al Tribunale per i minorenni;

2) di cui al libro I dal titolo VI al titolo XIV compreso del Codice civile;

3) relative agli interventi dell'autorità giudiziaria concernenti il ricovero in ospedali psichiatrici.

Art. 169.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'autorità giudiziaria che è competente a decidere su un reato per cui il minore è coimputato con un maggiorenne, deve limitarsi ad affermare l'esistenza o meno della penale responsabilità del minore senza deliberare i provvedimenti conseguenziali nei confronti di quest'ultimo. Sulla eventuale concessione del perdono giudiziario, sulla irrogazione della pena, sui benefici da accordare, su tutti gli altri provvedimenti decide il Tribunale per la Famiglia e per i minorenni, previa adeguata autonoma indagine sulla personalità del minore.

Art. 170.

Le funzioni attribuite dalla legge al giudice tutelare sono esercitate da uno o più giudici delegati dal presidente del Tribunale per la Famiglia e per i minorenni.

Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo al Tribunale. La delega allo svolgimento della funzione di giudice tutelare è incompatibile con la partecipazione ad organi collegiali del Tribunale per la Famiglia e per i minorenni.

Art. 171.

Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla istituzione delle piante organiche dei predetti organi giudiziari.

Il Governo è inoltre delegato a stabilire le norme relative alle procedure da seguire

nei giudizi avanti ai predetti organi giudiziari sulla base dei seguenti principi:

a) gratuità delle procedure relative ai procedimenti non contenziosi;

b) massima snellezza possibile nelle forme processuali;

c) ampia previsione di poteri di iniziativa d'ufficio dei predetti organi, nella fase istruttoria;

d) riduzione, per quanto possibile, del principio della pubblicità del processo;

e) ampia previsione di poteri conciliativi;

f) maggiore possibilità di emettere provvedimenti provvisori *ad experimentum*;

g) possibilità di delegare tutti i poteri istruttori ad uno o più componenti del collegio.

Il Governo è anche delegato a emanare norme di ordinamento giudiziario per disciplinare la scelta e la progressione nella attribuzione delle funzioni dei giudici addetti ai Tribunali e alle Corti di appello per la Famiglia e per i minorenni, sulla base del principio che i magistrati addetti ai predetti organi giudiziari devono avere un'alta specializzazione, non devono essere soggetti a continui spostamenti, devono — ove lo vogliano e possano — svolgere l'intero arco della loro vita giudiziaria presso gli organismi del Tribunale e della Corte d'appello per la Famiglia e per i minorenni.

Art. 172.

Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettate al regime di comunione con decorrenza da un anno dopo la predetta data. Entro lo stesso termine di un anno gli sposi possono escludere convenzionalmente la comunione.

Art. 173.

I beni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano vincolati in dote o in patrimonio familiare, rimangono as-

soggettati alla disciplina vigente al tempo della costituzione della dote o del patrimonio familiare, qualora la costituzione sia stata fatta da un terzo. Negli altri casi si applica l'articolo precedente.

Art. 174.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme complementari, di coordinamento, di attuazione e transitorie.